



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

LINEE GUIDA
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI
CORSI DI STUDIO
A.A. 2024/2025

*Approvato dal Presidio della Qualità di Ateneo
24 aprile 2018
(aggiornato per l'a.a.2024/2025)*



Progettazione in qualità del corso di studio

La progettazione di un Corso di Studio di nuova istituzione è uno dei processi chiave dell'Assicurazione della Qualità nella Didattica e deve essere gestita da ciascun Ateneo avendo, come riferimento fondamentale, i seguenti documenti che, per ciascun anno accademico di riferimento, vengono definiti e/o aggiornati dal MUR, dall'ANVUR e dal CUN:

- Decreti e Disposizioni del MUR per la predisposizione dell'Offerta Formativa;
- Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione
- Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici del CUN;
- Linee Guida e/o indicazioni operative predisposte dall'Ateneo per l'Assicurazione della Qualità della Didattica e per la progettazione dei CdS, con particolare riferimento a quelli di nuova istituzione.

Dal punto di vista temporale, la progettazione in qualità di un nuovo corso di studio comporta un lungo ed articolato processo che coinvolge soggetti e Organi interni ed esterni all'Ateneo, e che deve pertanto essere avviato in tempi congrui.

L'iter prevede:

1. verifica preliminare da parte dell'Ateneo della coerenza delle proposte di nuove istituzioni con la pianificazione strategica (vedi Piano strategico di Ateneo <https://www.univaq.it/section.php?id=1666>) e con il documento "Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa" ed eventuale aggiornamento di quest'ultimo; selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio
2. progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione
3. parere obbligatorio della Commissione Paritetica Docenti Studenti (art.35 comma 1 lettera d dello Statuto)
4. delibera del Consiglio di Dipartimento (art.29 comma 1 lettera n dello Statuto)
5. valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera a) del D.M.1154/2021
6. parere del Consiglio Studentesco (art.19 comma 1 lettera d-e dello Statuto)
7. parere della CRUA – Comitato regionale di coordinamento delle Università della Regione Abruzzo
8. parere del Senato Accademico
9. approvazione del Consiglio di Amministrazione.



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

Concluso l'iter interno, le proposte sono trasmesse al MUR (secondo scadenze annualmente indicate ma di norma anticipate rispetto a quelle dei corsi già accreditati) tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, affinché, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.M. 1154/2021, vengano sottoposte alla valutazione di

- **CUN**, che esprime parere sull'ordinamento didattico;
- **ANVUR**, che verifica il possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*di trasparenza, di docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, per l'assicurazione di qualità dei corsi di studio*) ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento, dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all'allegato C (Ambito D qualità della didattica e dei servizi agli studenti)

Riferimenti normativi

- **D.M.270/2004** – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei (approvato con D.M.509/1999)
 - art. 9 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio
- **DD.MM. 16 marzo 2007** – Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali e successive integrazioni/modifiche
- **Legge n. 240 del 20/12/2010** “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.
- **Decreto Legislativo 19/2012** -Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- **D.M. n.289 del 25 marzo 2021** Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, con particolare riferimento a **art.8 Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi e relative Linee guida (allegato 4)**



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

- **D.M.1154 del 14 ottobre 2021** – Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
- **D.D. 2711 del 22 novembre 2022** – emanato ai sensi dell'art.9 comma 2 del D.M.1154 del 14 ottobre 2021

Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione

<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>

ATTENZIONE: al momento non sono disponibili le Linee Guida ANVUR aggiornate per l'a.a.2024/2025; in attesa della loro pubblicazione fare riferimento a quelle del precedente a.a.2023/2024. Sarà cura del PQA comunicare tempestivamente la pubblicazione delle LG aggiornate.

REGOLAMENTO DIDATTICO UNIVAQ

Art. 16–Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e culturale e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentite le eventuali Scuole/Facoltà per quanto di competenza. Il Dipartimento proponente deve acquisire il parere della competente Commissione Didattica Paritetica.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche deve essere acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) deve esprimersi, per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione, pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. Il NdV procede in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie.
8. Allorché l'Università intenda attivare corsi di laurea e di laurea magistrale nell'ambito di quelli per la cui istituzione sia intervenuta l'approvazione ministeriale, il NdV dovrà accertare e garantire, per ognuno dei corsi di studio dei quali si è decisa l'attivazione, l'effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate. Il Nucleo provvede inoltre ad acquisire periodicamente le valutazioni degli studenti frequentanti e dei laureandi e le rendono disponibili.
9. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.



Scadenze e procedure interne

Giugno/Settembre 2023

Il Direttore del Dipartimento, verificato che al proprio interno sono in corso attività finalizzate alla istituzione di nuovi corsi di studio, invita il Comitato promotore a definire la proposta compilando lo scheda “**Proposta corso di studio di nuova istituzione**” (allegata alle presenti Linee guida), che in questa fase preliminare dovrà essere compilato limitatamente alle parti contrassegnate dalla **lettera A**, con particolare attenzione alla verifica della sostenibilità del nuovo corso di studio in termini di requisiti didattici, di qualificazione dei docenti, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria previsti dal sistema AVA.

Considerato che la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studi,

- **entro il 15 luglio 2023** il Comitato promotore redige l’elenco degli stakeholder da consultare (o già consultati) e lo sottopone alla CPDS del Dipartimento di riferimento, per una valutazione di adeguatezza;
- **entro il 31 luglio 2023**, la CPDS potrà eventualmente richiedere al Comitato promotore l’integrazione dell’elenco degli stakeholder (vedi Linee guida del PQA per la consultazione con gli stakeholder).

Il Comitato promotore avvia tempestivamente le consultazioni con gli stakeholder al fine di acquisirne i pareri in tempi utili per l’approvazione della proposta preliminare nel Consiglio di Dipartimento del mese di **settembre 2023**.

La proposta del corso di studio di nuova istituzione, *redatta tramite compilazione della scheda allegata alle presenti LG (limitatamente ai quadri contrassegnati dalla **lettera A**) ed approvata con delibera di Consiglio di Dipartimento*, viene trasmessa all’Ufficio Supporto Programmazione Didattica che, dopo aver informato il Rettore ed aver acquisito un *parere iniziale* della Prorettrice delegata alla didattica e del Nucleo di Valutazione, provvede a sottoporre la proposta agli Organi di Governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) **di settembre 2023**.

In questa prima fase gli Organi Accademici, dopo aver verificato la coerenza della proposta del corso di nuova istituzione con le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici dell’Ateneo e l’impatto sulla sostenibilità dell’intera offerta formativa di Ateneo (*risorse di docenza, infrastrutturali,*



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

finanziarie, strumentali), esprimono parere in merito tramite formale delibera, autorizzando o meno il Dipartimento a continuare l'iter di progettazione della proposta.

entro il 31 ottobre 2023

Acquisito il parere favorevole dagli Organi di governo, il Comitato promotore definisce la proposta del nuovo CdS, completando la compilazione dei quadri contrassegnati dalla *lettera B* della scheda **“Proposta corso di studio di nuova istituzione”** che, in attesa dell'apertura della scheda SUA-CdS, ne contiene le principali informazioni:

- consultazioni con le parti sociali;
- obiettivi formativi specifici del corso;
- risultati di apprendimento attesi espressi mediante i descrittori europei del titolo di studio;
- caratteristiche della Prova Finale;
- profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali;
- requisiti di ammissione;
- tabella delle attività formative dell'Ordinamento Didattico;
- Offerta Didattica Programmata;
- piano didattico dettagliato di ciascun eventuale curriculum.

Qualora nel frattempo il MUR abbia reso disponibile la scheda SUA-CdS, la proposta del CdS di nuova istituzione dovrà essere definita direttamente tramite compilazione dei relativi quadri.

Poiché la SUA-CdS costituisce lo strumento funzionale alla progettazione in qualità dei CdS, al processo di valutazione, all'accreditamento e all'attivazione, all'assicurazione interna della qualità e alla comunicazione verso l'esterno, nella elaborazione della proposta si raccomanda di attenersi accuratamente a quanto indicato

- nel documento del CUN **“Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici”**
- nelle **“Linee Guida per la compilazione della scheda SUA-CdS”**, approvate dal Presidio della Qualità di questo Ateneo.

Entro il 31 ottobre, il **Dipartimento** proponente trasmette la proposta definitiva del nuovo CdS all'Ufficio supporto programmazione didattica tramite la seguente documentazione:

1. parere obbligatorio della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
2. delibera del Consiglio di Dipartimento proponente



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

3. eventuali delibere di altri dipartimenti coinvolti
4. **documento di “Progettazione del Corso di Studio”**; secondo il modello indicato nelle Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione *“Il documento di progettazione del CdS deve anticipare e predisporre, con congruo anticipo, tutte le informazioni necessarie alla predisposizione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), che verrà redatta, in una seconda fase, tenendo in considerazione le indicazioni che i proponenti del CdS riceveranno dal proprio Ateneo sulla base di quanto stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in termini di pianificazione dell’offerta formativa degli Atenei e dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) attraverso la pubblicazione della Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici.”* Si ricorda che il **documento di “Progettazione del Corso di studio”** dovrà essere allegato al quadro D5 della sezione D - Organizzazione e Gestione della qualità - della scheda SUA-CdS.
5. proposta CdS redatta secondo la scheda **“Proposta corso di studio di nuova istituzione”** oppure stampa pdf dei quadri RAD della **scheda SUA-CdS** (se disponibile).

Novembre/Dicembre 2023

L’**Ateneo**, secondo le indicazioni delle Linee guida ANVUR, dovrà aggiornare il Documento di **“Politiche di Ateneo e programmazione dell’offerta formativa”**, coerente con la strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano strategico di Ateneo. In questo documento devono essere indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa dell’Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo CdS. Oltre ad essere un fattore essenziale per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, la valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per l’accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento.

Il documento dovrà essere deliberato dagli Organi Accademici.

La proposta definitiva del corso di nuova istituzione, unitamente al Documento **“Politiche di Ateneo e Programmazione dell’offerta formativa”**, è sottoposta ai seguenti pareri obbligatori:

- parere preliminare del Nucleo di Valutazione



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

- parere del Consiglio Studentesco (art.19 comma 2 lettera e Statuto)
- parere del Comitato regionale di coordinamento delle Università della Regione Abruzzo (CRUA)
- parere del Senato Accademico (art.15 comma 1 lettera b Statuto)
- approvazione del Consiglio di Amministrazione (art.17 comma 1 lettera a Statuto) entro il **31 dicembre 2023**

Concluso l'iter deliberativo interno, la proposta del corso di nuova istituzione-è trasmessa al **MUR** tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, per la valutazione di competenza del **CUN**, che potrebbe in questa fase richiedere all'Ateneo la riformulazione/l'adeguamento dell'ordinamento, prima di esprimere il parere definitivo.

Gennaio/Febbraio 2024

In attesa del parere CUN sull'Ordinamento Didattico, il Dipartimento proponente deve deliberare il **Regolamento Didattico del corso di studio** e completare la compilazione dei rimanenti quadri della SUA CdS.

In questa fase, l'iter prevede:

- parere definitivo del Nucleo di Valutazione, che ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera a) D.M. 1154/2021, esprime un parere vincolante sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio e sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento. La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accREDITAMENTO dei corsi di studio deve essere inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "**Relazione Nucleo di Valutazione per accREDITAMENTO**" solo per i corsi di nuova istituzione. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
 1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
 2. Analisi della domanda di formazione
 3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
 4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

5. Risorse previste

6. Assicurazione della Qualità

- proposta del Senato Accademico del Regolamento didattico del corso di studio
- parere del Consiglio di Amministrazione
- parere del Consiglio Studentesco (art.19 comma 2 lettera d Statuto)
- approvazione definitiva del Senato Accademico (art.15 comma 1 lettera b Statuto).

Concluso l'iter deliberativo interno, la proposta definitiva del corso di studio di nuova istituzione, completa del Regolamento Didattico, viene trasmesso al **MUR** entro la scadenza stabilita tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, per la valutazione di competenza dell'**ANVUR** sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*requisiti di trasparenza, di Docenza, limiti alla parcellizzazione, risorse strutturali, requisiti per l'assicurazione di qualità*) e all'allegato C (Ambito D qualità della didattica e dei servizi agli studenti).

La valutazione dei Corsi di Studio (CdS) di nuova istituzione viene effettuata dal Consiglio direttivo dell'**ANVUR** sulla base dell'istruttoria di Panel di Esperti della Valutazione (PEV), attraverso la compilazione dei protocolli di valutazione, secondo le fasi dettagliatamente descritte nel documento "*Procedura di valutazione dei CdS di nuova istituzione (a.a. 2023/2024)*" Approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR con Delibera n. 296 del 21/12/2021 (in attesa della pubblicazione del documento aggiornato per l'a.a.2024/2025).

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/12/ProceduraAI_23-24_ANVUR_21.12.22.pdf

La valutazione espressa dal PEV (che, qualora negativa, consente all'Ateneo di trasmettere le controdeduzioni) è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'**ANVUR** che si esprime con la formula dicotomica Corso accreditato/corso non accreditato.

Il **MUR**, acquisito il parere favorevole di CUN e ANVUR, emana infine il **Decreto di accreditamento iniziale**, di durata massima triennale, che autorizza l'Ateneo ad istituire ed attivare il Corso di Studio.

Ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.M.1154/2021 "I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITAMENTO, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi."